

ALLEGATO "A" al Repertorio n.59 Raccolta n.30

L'allegazione al verbale di assemblea straordinaria tenutasi in data 21 novembre 2016, verbalizzata con atto in pari data a rogito Nicola Virgilio Notaio in Milano, non concorre a concretare deposito presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, trattandosi di testo la cui efficacia avrà luogo a far tempo dalla data in cui l'assemblea ordinaria della società nominerà i nuovi organi sociali elettivi, secondo il sistema di governance tradizionale.

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.) Denominazione.

1. In ossequio al disposto della legge della Regione Lombardia n. 36 del 2 dicembre 1994 è costituita una società per azioni denominata: "Infrastrutture Lombarde S.p.A." o brevemente "ILspa" (di seguito la "Società").

Articolo 2.) Sede

1. La Società con socio unico ha sede legale in Milano, all'indirizzo risultante dall'apposta iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Articolo 3.) Oggetto

1. La Società, svolge la propria attività imprenditoriale operando secondo le modalità dell'"in house providing", in particolare oltre l'80 % del proprio fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati da Regione Lombardia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e ha per oggetto le seguenti attività:

- a) svolge, in forza dell'art. 1, comma 3 ter, l.r. 27/2003 ed ai sensi dell'art. 37, comma 7 e comma 8, se qualificata, D.Lgs. n. 50/2016, attività di centrale di committenza a favore di amministrazioni aggiudicatrici e, nell'ambito della mission societaria, può inoltre svolgere servizi di supporto a favore di amministrazioni aggiudicatrici con particolare riferimento al settore dei contratti pubblici;
- b) la riqualificazione, la gestione, la valorizzazione e lo sviluppo della dotazione infrastrutturale della Lombardia e dei beni mobili ed immobili a questa connessi o strumentali;
- c) la valorizzazione, la gestione, l'alienazione e la manutenzione del patrimonio immobiliare regionale e di altri enti pubblici e amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici, nonché degli indirizzi strategici di Regione Lombardia;
- d) lo sviluppo e l'attuazione delle politiche energetiche regionali e lo sviluppo dei sistemi catastali riguardanti l'efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento alla certificazione energetica, e il rendimento energetico degli impianti per la climatizzazione in ambito civile;
- e) l'esercizio delle funzioni relative ai controlli e all'irrogazione delle sanzioni riguardanti gli attestati di prestazione energetica degli edifici, di cui all'art. 27, comma 17 nonies, della legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24;
- f) la ricerca, lo studio, la progettazione e l'esecuzione di interventi di risparmio energetico, nonché la predisposizione di strumenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti previsti da accordi internazionali.

2. La Società, per il raggiungimento del proprio oggetto sociale nonché per

lo svolgimento di attività contemplate nei piani e nei programmi approvati dalla Regione Lombardia, potrà:

- fornire il supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali nella elaborazione dei documenti di programmazione energetica, nella predisposizione ed attuazione delle connesse misure di intervento, esercitando le relative funzioni tecnico-amministrative legate sia al tema dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti, sia alla raccolta e gestione delle informazioni per il monitoraggio del sistema energetico regionale;
- promuovere le attività di informazione, orientamento, qualificazione e divulgazione presso operatori, pubblici e privati, della cultura e della prassi per il risparmio e l'efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, incentivandone l'adozione nelle strategie di mercato come in quelle di investimento.

3. La Società in relazione all'attività dirette all'attuazione dell'oggetto sociale è soggetta a poteri di direzione e controllo da parte della Regione Lombardia di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi.

4. La Società potrà, per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, promuovere la costituzione o assumere quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti di ogni genere, secondo gli indirizzi strategici di Regione Lombardia.

5. La Società potrà, altresì, compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Società per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il

pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché le altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

La Società potrà svolgere la propria attività a favore di enti e/o delle società appartenenti al sistema Regionale allargato (SIREG) e degli altri enti pubblici secondo le normative vigenti.

Articolo 4.) Durata.

1. La durata della società è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 5.) Domicilio dei soci.

1. Il domicilio del socio per quanto concerne i suoi rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6.) Capitale sociale e azioni.

1. Il capitale sociale ammonta a euro 7.990.000,00 (settemilioninovecentonovantamila/00) suddiviso in 79.900 (settantanove milanovecento) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.
2. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.
3. La partecipazione azionaria della Regione Lombardia – perdurando le condizioni di legge, anche regionali – non potrà essere inferiore al 100% del capitale sociale, in considerazione delle modalità operative della Società, che agisce secondo il modello dell' "in house providing".
4. Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a

capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci, salvo quanto previsto al successivo punto 5.

5. L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, mediante opportuna modifica statutaria, la facoltà di aumentare in uno o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La deliberazione di aumento di capitale assunto dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega, dovrà risultare da verbale redatto dal notaio.

6. Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 7.) Conferimenti e finanziamenti.

1. Il socio unico potrà eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle norme di legge in materia bancaria e creditizia.

2. In caso di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8.) Convocazione.

1. L'Assemblea viene convocata in Lombardia, di norma presso la sede socia-

le, dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2367 del codice civile, su richiesta del socio unico, mediante avviso comunicato al socio unico con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e le materie da trattare.

2. Nell'avviso può essere prevista la seconda convocazione nei termini e formalità di cui all'articolo 2369 del codice civile.

3. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, se nominato, e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 3, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In questi casi l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Articolo 9.) Intervento e voto.

1. Può intervenire all'Assemblea il socio unico.
2. Il socio unico può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, nei modi e nei limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.
3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede, ed in particolare a condizione che:
 - a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
4. La riunione si ritiene svolta nello stesso luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
5. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 10.) Presidente dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente o dal membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione,

accertare il diritto di intervento e di voto del socio, l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle singole deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

3. Salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, nominato dalla stessa.

Articolo 11.) Competenze dell'Assemblea.

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, deliberando sulla distribuzione dell'utile;
- b) nomina e revoca l'Amministratore Unico o il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone i compensi;
- c) nomina il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinandone i compensi;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera sul trasferimento della sede sociale;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla statuto anche in conformità a quanto previsto all'art. 16 e dalla legge alla competenza dell'Assemblea;
- g) nomina e revoca il Direttore Generale ai sensi del successivo art.18.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto nonché sulle emissioni delle obbligazioni anche non convertibili e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

3. L'Assemblea straordinaria, addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi

ai sensi di legge.

Articolo 12.) Verbalizzazione.

1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'Assemblea stessa e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 13.) Numero, durata e compenso degli amministratori.

1. La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 consiglieri, nominati dall'Assemblea, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

2. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore Unico o di componenti del Consiglio di Amministrazione (e se nominati decadono) coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile o da altre disposizioni normative applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e/o indipendenza eventualmente previsti dalle disposizioni normative applicabili.

3. L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

4. La cessazione dell'organo amministrativo, sia esso Amministratore Unico

o Consiglio di Amministrazione, per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte dell'Assemblea.

5. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione si applica il disposto dell'art. 2385 del Codice Civile.

6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione, si provvede ai sensi del Codice Civile.

7. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione si intenderà cessato e si procederà d'urgenza secondo quanto previsto dal punto 1.

8. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

9. La cessazione degli amministratori dal proprio ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro 30 (trenta) giorni nel registro delle imprese a cura del Collegio Sindacale.

10. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo.

Articolo 14.) Presidente del Consiglio di Amministrazione e organi delegati.

1. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, deve nominare tra i suoi membri un Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione – oltre alle prerogative rico-

nosciutegli dalla legge è responsabile dell'organizzazione dei lavori del Consiglio, e ne garantisce il funzionamento.

3. Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente, cui sono attribuiti i poteri del Presidente unicamente in caso di assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, assume le funzioni il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Articolo 15.) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato:

1. si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Lombardia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale.

2. deve riunirsi almeno con cadenza trimestrale.

3. viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza ed, in caso di urgenza, con telegramma o via fax ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo da spedirsi almeno 1 (uno) giorno prima.

4. L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

5. Nel caso di ricorso al fax, alla posta elettronica o ad altri mezzi simili, gli

avvisi dovranno essere spediti al numero telefonico, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai membri del Consiglio di Amministrazione medesimi e che risultano da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche in assenza di formale convocazione quando intervengano tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente o il suo sostituto ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto, ed il Segretario della riunione, se nominato, i quali provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

8. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

9. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi membri in carica.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti.

11. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

12. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 16.) Poteri di gestione dell'Organo amministrativo.

1. L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli riservati all'Assemblea.

2. L'organo Amministrativo può altresì nominare direttori nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti conferendo loro anche la rappresentanza sociale.

3. Il socio unico Regione Lombardia esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi, controllando direttamente l'attività della società. In ogni caso il socio unico ha diritto di acquisire dall'organo amministrativo tutte le informazioni e/o i documenti ritenuti necessari per l'esercizio del predetto controllo analogo e delle prerogative di socio.

4. Oltre alle funzioni affidategli dalle vigenti norme, l'Amministratore Unico o

il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- a. nomina il Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in relazione alle attività definite nell'art. 3 del presente Statuto e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
- b. assume e licenzia i dirigenti.

5. Nell'esercizio del controllo analogo Regione Lombardia interviene all'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 2364, n.5, c.c., per autorizzare in via preventiva le seguenti attività:

- la definizione di piani industriali e finanziari;
- l'assunzione di indebitamento a medio e lungo termine e – comunque – le operazioni che determinano indebitamento superiore a euro 2.500.000;
- il rilascio di garanzie;
- la concessione di appalti di valore superiore ad Euro 25.000.000 o comunque che per loro natura e caratteristica riguardino, con evidenza, opere di particolare rilevanza regionale sul piano tecnico, urbanistico o artistico;
- gli atti aggiuntivi il cui importo di spesa superi del venti per cento il prezzo base d'asta o comunque che, con evidenza, introducano variazioni rilevanti che modifichino sostanzialmente il progetto originario.

Articolo 17.) Poteri di rappresentanza.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, hanno la rappresentanza legale della Società sia di fronte ai terzi sia in giudizio.

Articolo 18.) Direttore Generale.

1. Il Direttore Generale perdurando le condizioni di legge, anche regionale, -

e in considerazione delle modalità operative della Società, che agisce secondo il modello dell' "in house providing", e che quindi è soggetta al controllo analogo da parte della Regione Lombardia - se designato dalla Giunta regionale, è nominato con successivo formale atto – dall'Assemblea dei soci, che ne determina contestualmente la durata in carica, il compenso ed i poteri.

2. Il Direttore Generale è responsabile della gestione tecnico/operativa della società e risponde delle risorse affidate. Può altresì assumere la qualifica di datore di lavoro e di titolare del trattamento dei dati personali.

3. Il Direttore Generale riferisce periodicamente della propria attività e risponde degli obiettivi assegnati all'Amministratore Unico. Il Direttore Generale assiste di norma alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, se nominato, al quale riferisce periodicamente della propria attività e risponde degli obiettivi assegnati.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 19.) Collegio Sindacale.

1. La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 del codice civile. Sono nominati dall'Assemblea ordinaria la quale, entro detto limite, ne determina il compenso all'atto di nomina. Tale nomina, sia per quanto concerne i sindaci effettivi che per quanto concerne i supplenti, deve avvenire nel rispetto delle vigenti previsioni in materia di parità di genere.

2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti ne-

gli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia. I membri del Collegio Sindacale devono inoltre possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, previsti dalle disposizioni normative applicabili.

3. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica.

4. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

5. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

Articolo 20.) Competenze del Collegio Sindacale.

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, sulla base delle norme di legge e delle disposizioni applicabili alla Società, tempo per tempo vigenti.

2. I componenti del Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

3. Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5)

del Codice Civile.

4. I componenti del Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

Articolo 21.) Revisione legale dei conti.

1. L'Assemblea ordinaria deve affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale avente i requisiti di legge. L'Assemblea, nel conferire l'incarico al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve anche determinarne il corrispettivo.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

3. L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 22.) Esercizi sociali e redazione del bilancio.

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.
3. Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria nei termini previsti dal presente Statuto.

Articolo 23.) Dividendi.

1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea stessa.
2. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma pari al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
3. L'Assemblea può deliberare la destinazione di utili a riserve straordinarie o ad altre destinazioni ivi compreso il reimpiego in programmi di ammodernamento e potenziamento approvati dagli organi societari.

NORMA DI CHIUSURA

Articolo 24.) Disposizione finale.

1. E' fatto divieto di costituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme previste dal Codice Civile e dalle altre leggi speciali in materia.

Firmato: Aldo Colombo - Nicola Virgilio Notaio (Impronta del Sigillo)

Copia conforme all'originale nei miei atti, con l'annesso allegato, in più fogli con le prescritte firme.
Rilasciata in carta libera per gli usi di legge.
Milano, 2 gennaio 2017